

Udienza pubblica del 16 dicembre del 2008

Registro Gen. N 26646/08

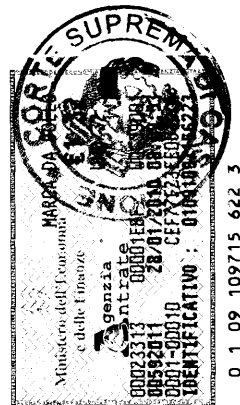
Sentenza n 2270

[Handwritten signature]

2388 / 10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

II 19 GEN. 2010

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Ernesto Lupo

Dott. Ciro Petti

Dott. Alfredo Teresi

Dott. Silvia Sensini

Dott. Luigi Marini

presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di Pirrotta Maurizio,
nato a Merate il 18 ottobre del 1970, avverso la sentenza della
Corte d'appello di Milano del 29 gennaio del 2009;

udita la relazione svolta del consigliere dott. Ciro
Petti;

sentito il procuratore generale nella persona del dott.
Antonio Siniscalchi, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso;

udito il difensore avv. Domenico Battista, quale
sostituto processuale dell'Avv Carlo Rusconi, il quale ha
concluso per l'accoglimento del ricorso;

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto
segue

IN FATTO

Con sentenza del 29 gennaio del 2009, la Corte
d'appello di Milano condannava Pirrotta Maurizio alla pena
ritenuta di giustizia, quale responsabile del reato di cui
all'articolo 600 quater c.p.,

Il fatto nella sentenza impugnata è ricostruito nella
maniera seguente.

A seguito di denuncia presentata alla Procura della
Repubblica di Siracusa in ordine alla presenza di un sito internet
contenente immagini pedopornografiche, venivano individuati,
attraverso la verifica delle connessioni al predetto sito, i numeri
identificativi assegnati dai provider alle utenze telefoniche in

[Handwritten signature]

questione tra le quali quella in uso a Pirotta Giancarlo in Casatenovo.

Si accertava, quindi, che il predetto Pirotta, la notte del 25 gennaio 2002, alle ore 0,41, con lo pseudonimo di "Pirmaut", aveva visitato il sito pedopornografico e scaricato materiale pedopornografico.

Eseguito il sequestro del materiale informatico in uso al predetto, dall'esame del disco rigido Maxtor del computer dello stesso emergeva, previo recupero dei files cancellati (Recovery), la presenza di 80 immagini scaricate dal sito web in questione.

Il successivo accertamento peritale consentiva di accertare che:

1. Le immagini, a sfondo pornografico e pedopornografico, erano state salvate in una cartella all'uopo creata e custodita sulla "scrivania" (desktop) del computer (e non, quindi, in quella "temporary files", contenente, cioè, i files provvisori, scaricati automaticamente in occasione di collegamenti a siti web);

2. per talune di tali immagini non era stato possibile verificare la natura pedopornografica trattandosi di *files* cancellati, in parte sovrascritti, di bassa risoluzione ovvero di difficile individuazione dei soggetti raffigurati; tuttavia per la maggior parte delle foto recuperate (allegate alla consulenza) era, ~~tuttavia~~ possibile cogliere le sembianze e le pose dei soggetti effigiati in un contesto sicuramente pedopornografico;

- 3 le immagini erano state modificate (visionate), per l'ultima volta, tra le ore 01,10 e le ore 01,20 del 30 aprile 2003 (9 *files*) e tra le ore 01,41 e le ore 03,04 dell'11 maggio 2003 (11 *files*).

Il C.T. del P.M., riferiva, che "quando un soggetto, con il proprio personal computer, si connette via internet ad un sito, lo scaricamento delle pagine e delle foto presenti sul sito è automatica...", mentre il salvataggio su una cartella diversa da quella temporanea predefinita è un'attività volontaria e consapevole....".

Pirotta Giancarlo, padre di Maurizio, riferiva, a sua volta, che suo figlio era solito utilizzare il computer collocato nello studiolo dell'abitazione, anche in orario serale e notturno.

Con sentenza in data 26 marzo 2008, il Tribunale di Lecco, all'esito di giudizio ordinario, assolveva Pirotta Maurizio dal reato ex art. 600 quater c.p. ascrittogli, per l'insussistenza del fatto. Rilevava che era verosimile che le immagini pedopornografiche fossero rimaste inconsapevolmente impresse



nella memoria del computer in conseguenza di una semplice connessione al sito web, senza alcuna cosciente e volontaria attività di prelievo e di conservazione delle stesse. Avvalorava tale conclusione anche il fatto che l'imputato (in epoca non accertata) aveva cancellato quelle immagini e tale condotta doveva ritenersi, quindi, indicativa di un'assenza di consapevolezza in ordine all'acquisizione delle stesse, in quanto rivelatrice della volontà di porre rimedio ad un involontario collegamento al sito pedopornografico.

La Corte d'appello di Milano, adita su impugnazione del Procuratore generale, con la sentenza dianzi indicata, come accennato, riteneva invece l'imputato responsabile del reato di cui all'articolo 600 quater e lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) illogicità della motivazione per avere la corte ritenuto acclarato l'avvenuto scaricamento di immagini da un sito pedopornografico durante la notte del 25 gennaio del 2002 nonché per avere considerato accertata la natura pedopornografica delle immagini;

2) omessa motivazione sulla configurabilità del reato perché la semplice connessione al sito non integra il reato contestato essendo necessario che il materiale sia disponibile da parte dell'utente;

3) mancanza o insufficiente motivazione sull'utilizzo del computer da parte dell'imputato;

4) illogicità ed incompletezza della motivazione in ordine alla detenzione delle immagini per un tempo apprezzabile nella cartella;

5) omesso esame dell'eccezione della difesa relativa all'ammissibilità e valutazione della consulenza tecnica in quanto il consulente aveva fatto presente che il materiale esaminato era risultato difforme da quanto verbalizzato dalla Questura di Lecco e che il materiale sequestrato non era stato in alcun modo sigillato; tali circostanze rendevano del tutto inattendibili i risultati della perizia.

IN DIRITTO

Il quinto motivo è fondato e assorbe anche gli altri perché impone una rivalutazione del materiale sequestrato,

Il perito nominato dal tribunale ha rilevato, dandone altresì immediata comunicazione al tribunale, che il materiale che gli era stato consegnato era difforme quantitativamente da quanto



verbalizzato dalla Questura di Lecco ed ha precisato altresì che esso non era stato in alcun modo sigillato e che gli era stato consegnato in scatoloni di cartone aperti. A norma dell'articolo 260 c.p.p. le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario al quale vengono consegnate e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che vi assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo ad indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. La funzione dei sigilli serve a garantire la genuinità del sequestro. La mancata apposizione dei sigilli alla cosa sequestrata, per la tassatività delle nullità, non determina l'illegittimità del sequestro e non impedisce l'utilizzabilità della prova che dai reperti sia in seguito acquisita a condizione però che sia comunque certa l'identità della cosa sequestrata. Nella fattispecie, a seguito della comunicazione del consulente e dei rilievi del difensore, prima di utilizzare la perizia, si sarebbero dovuti svolgere accertamenti per stabilire se, nonostante la mancanza dei sigilli, dovessero escludersi ipotesi di manomissione o di confusione tra reperti. La questione, ritualmente dedotta, in primo grado non ha assunto rilevanza perché assorbita dall'assoluzione del prevenuto. La corte d'appello però, avendo ribaltato il giudizio espresso dal tribunale, anziché ignorarlo, avrebbe dovuto porsi il problema della genuinità del reperto, eventualmente anche d'ufficio, essendo stato posto dallo stesso perito. Siffatto accertamento fattuale non può essere compiuto da questa corte

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà preliminarmente chiarire se le cose esaminate dal perito siano proprio quelle a suo tempo sequestrate in danno del prevenuto.

Essendo preliminare l'accertamento della genuinità del reperto esaminato dal perito, le altre questioni si devono ritenere assorbite

P.Q.M

La Corte

Letto l'articolo 620 c.p.p.,

Annulla

La sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Milano

Così deciso in Roma il 16 dicembre del 2009-

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Ciro Petti

Ernesto Lupo

